

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215

Azioni positive per l'imprenditoria femminile.

Vigente al: 17-4-2018

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))

Art. 2

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))

Art. 3

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))

Art. 5

((IL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 6

((IL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 7

((IL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 8

((IL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 9

((IL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))

Art. 10

Comitato per l'imprenditoria femminile

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198.
6. **((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 101)).**

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198))

Art. 12

Iniziative delle regioni

1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonche' le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalita' coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonche' la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attivita' agevolate dalla presente legge.

2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilita' e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.

3. **((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N. 314)).**

Art. 13

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire dieci miliardi per l'anno 1992, lire dieci miliardi per l'anno 1993 e lire

dieci miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale (Imprenditorialita' femminile)".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 febbraio 1992

COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI